

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“ARCOBALENO KIDS – BAMBINI NEL MONDO”

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e art.26 D.Lgs 105/2018

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n.117/2017 del 03 luglio 2017 “Codice del terzo settore” e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato “**ARCOBALENO KIDS – BAMBINI NEL MONDO**” siglabile “**ARCOBALENO KIDS**”.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo **ODV** a seguito dell' iscrizione dell'Associazione al **RUNTS**.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alba (CN) .
L'Associazione ha sede all'indirizzo di residenza del Presidente.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'intero dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
L'Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici, gruppi di coordinamento periferici ed ogni altro genere di unità locale consentito dalle norme.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.16.

ART. 2

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di portare, in tutte le sue forme, aiuto, supporto e tutela ai minori in situazioni di disagio anche attraverso iniziative di accoglienza o affidamento temporanei presso famiglie o strutture italiane ed interventi di solidarietà diretta e indiretta a tutti quei minori che, per motivi storico-sociali, si trovano privati dei diritti necessari a garantire lo sviluppo armonico della propria persona (diritto alla salute, alla vita, all'integrità fisica e psicologica, al gioco, allo studio, alla gioia,ecc.).
L'Associazione, attraverso i suoi soci, si impegna a rispettare e a tutelare il diritto del minore alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di privacy, di studio e di espressione creativa.

ART. 3

ATTIVITA'

- 1- Per la realizzazione dello scopo di cui all'art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si propone, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2- Nello specifico, a titolo esemplificativo L'Associazione intende svolgere:

- ospitalità periodica di minori provenienti da situazioni di disagio sia in Italia che all'estero presso famiglie o strutture italiane sottoforma di accoglienza o di affido temporanei;
- attività educative, ricreative e didattiche rivolte ai minori accolti;
- incontri e conferenze di sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi pubblici ritenuti di interesse per l'ampliamento delle attività svolte dall'Associazione;
- aiuti umanitari rivolti ai minori ospitati ed alle loro famiglie di origine;
- organizzazione di eventi culturali e ricreativi;
- inserimento scolastico dei minori accolti;

-collaborazione con le istituzioni, le strutture e gli enti preposti presenti sul territorio per promuovere l'affido temporaneo di minori che vivono situazioni di disagio sia in Italia che all'estero.

3- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4- L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5- Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6- L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7- Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

8- L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

9- L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1- Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2- L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f) ogni entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g) attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purchè lo Statuto lo consenta e

siano secondarie e strumentali).

3- L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4- E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5- E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

SOCI

1- Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.

ART. 6

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1- L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2- Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato, entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3- Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4- Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5- La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) per decadenza automatica per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto senza bisogno di delibera.

6- L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1- Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1- Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1- L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2- Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4- Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6- L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9- Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente del-

l'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso Presidente.

10- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1- L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4- L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 117/2017;

b) discute ed approva i programmi di attività;

c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

i) delibera sull'esclusione dei soci;

j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

k) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;

m) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;

n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto.

5- Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1- La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.9.

2- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3- L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

12- I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.

13- I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

14- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

PRESIDENTE

1- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4- Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 14

IL PRESIDENTE ONORARIO

1- Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

2- Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

ART. 15

COMITATI TECNICI

1- Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 16

SCIoglimento

1- L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art.9 del D.Lgs n.117/2017.

2- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45, comma 1 del D.Lgs n.117/2017) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

3- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

te. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17
NORME FINALI

1- Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Alba, 11/11/2025

Silvia Reverdito

Silvano Albarello

Gianluigi Babbioni

Sonia Riolfo

Anna Bianco

Laura Ivaldi

Silvia Magliano

Angela Porta

Giuseppina Galliano

Gianfranca Modolo

Sara Cravero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

